



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

**SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA E L'ISTITUZIONE SCOLASTICA PER LO SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITÀ DI TIROCINIO DA PARTE DEGLI ISCRITTI PRESSO L'UNIVERSITÀ
AL PERCORSO FORMATIVO PF 60-36-30 (DPCM 4 AGOSTO 2023)**

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA, con sede legale in via Ravasi 2, C.F. n. 95039180120, P.I. n. 02481820120, rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa Maria Pierro, nata a Milano il 20/03/1958, **di seguito Ateneo**

E

L'ISTITUZIONE SCOLASTICA, I.C. CESARE BATTISTI

CF 91074000158 con sede legale in VIA CESARE BATTISTI 19 A COGLIATE (MB)

nella persona del/ della Prof./ssa MARIA BEATRICE MURDACA nato/a LOCRI (RG) il 26/06/1968

Tel. Istituzione Scolastica : 02 964 603 21 e-mail certificata : mbic86600v@istruzione.it

di seguito Istituto Scolastico

VISTI

- il D.M. 10 agosto 2017, n. 616, con il quale è stato stabilito che le istituzioni universitarie o accademiche interessate, anche in consorzio o convenzione tra loro, istituiscono specifici percorsi formativi, anche differenziati per le classi concorsuali o per gruppi di esse, per l'acquisizione delle competenze di base nelle discipline antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche previste quali requisiti di accesso al concorso;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2023 sancisce la *“Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale degli insegnanti per la scuola secondaria di primo e secondo grado, in attuazione degli articoli 2-bis, 2-ter, nonché, degli articoli 13 e 18-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”* e, in particolare, gli articoli 10 e 11 (di seguito indicato come *“D.P.C.M. 4 agosto 2023”*);
- il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 22 aprile 2024 n. 621, *Autorizzazione posti e modalità di selezione per l'attivazione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti*, in particolare art. 5 *“Attività di Tirocinio”* e successive modificazioni;

RICHIAMATO

- il Decreto Rettorale 27 novembre 2024, rep n. 1302 con il quale è stato istituito il Centro Speciale di Ateneo per la Formazione degli Insegnanti, in virtù del quale sono in corso di accreditamento i percorsi universitari di formazione iniziale e abilitazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, ai sensi degli artt. 5 e 10, DPCM 4 agosto 2023

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art.1

1. L'Istituto scolastico ospitante, accreditato presso l'Ufficio scolastico Regionale di afferenza, si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture, su proposta del soggetto promotore (Ateneo), gli studenti iscritti al Percorso formativo PF 60-36-30, ai sensi ed in applicazione della normativa



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

richiamata nelle premesse.

2. Nella presente convenzione sono descritte le competenze di ciascuna parte in merito all'attivazione, svolgimento e conclusione delle attività di tirocinio formativo.

Art. 2

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.
2. L'attività di tirocinio dei percorsi universitari di formazione iniziale e abilitazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per il monte ore previsto dalla normativa vigente comprende il Tirocinio, diretto ed indiretto.
3. Il tirocinio diretto prevede:
 - l'osservazione guidata delle attività svolte in classe, mirata all'individuazione e all'analisi delle strategie educative e didattiche;
 - la rilevazione delle dinamiche relazionali nel contesto delle classi e valutazione delle loro ricadute sugli interventi educativi;
 - l'analisi durante lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali, del GLO e degli altri momenti di elaborazione collegiale;
 - l'affiancamento e collaborazione nella progettazione, realizzazione e verifica delle attività didattiche.
4. Il tirocinio indiretto comprende:
 - la rielaborazione delle attività svolte, nel confronto con i colleghi in formazione, i tutor e i docenti del percorso;
 - la costruzione di una complessiva documentazione del percorso formativo fatto, sotto forma di portfolio personale.
5. Il tirocinio diretto e indiretto è articolato in momenti di approfondimento e di riflessione autonoma; sotto la stretta sorveglianza e guida dei tutor.

Art. 3

1. L'Istituto Scolastico accoglie i corsisti proposti dall'Ateneo che devono frequentare il tirocinio, secondo un progetto formativo predisposto per ciascun tirocinante nel quale sono contenuti i seguenti dati:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi dei tutor;
 - le attività da svolgere;
 - i CFU assegnati al tirocinio con l'indicazione del periodo di svolgimento;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e della responsabilità civile.
2. Il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito alle attività svolte, con particolare riferimento ai dati personali degli alunni con i quali si troverà ad operare;
 - frequentare la scuola nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento concordati.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del tirocinio nell'Istituto Scolastico, l'attività del tirocinante è verificata dai tutor coordinatori e dal/i tutor dei tirocinanti, secondo quanto riportato nell'art. 10 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 pubblicato in G.U. n. 224 del 25 settembre 2023.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

2. Per ciascun tirocinante, l'Istituto Scolastico progetta il percorso di tirocinio, che contempla una fase di tirocinio diretto ed una fase di tirocinio indiretto, come indicato negli allegati del D.P.C.M. del 4 agosto 2023.
3. Per ogni tirocinante inserito nell'Istituto Scolastico in base alla presente convenzione, il tutor coordinatore, predispone il progetto formativo e di orientamento citato all'art. 3.
4. Le attività di tirocinio, salvo casi eccezionali ed adeguatamente motivati, dovranno concludersi entro la data riportata nel progetto formativo di cui all'articolo 3.

Art. 5

1. L'Ateneo:
 - fornisce all'istituto scolastico un registro predisposto per il monitoraggio delle presenze e il progetto formativo di cui all'articolo 2;
 - attesta la funzione di tutor d'aula svolta dai docenti impegnati nelle attività di tirocinio.
2. L'Istituto Scolastico si impegna a:
 - rispettare e far rispettare il progetto formativo concordato in tutti gli aspetti;
 - segnalare tempestivamente al soggetto promotore qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante, nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;

Art. 6

1. Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:
 - a "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
 - formazione generale;
 - formazione specifica
 - b "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;
 - c "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:
 - organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
 - rischio intrinseco aziendale.

Art. 7

1. L'Ateneo si impegna a riconoscere all'Istituto scolastico un contributo massimo di € 200,00= (Euro duecento/00) per ciascun tirocinante ospitato.
2. Il contributo sarà versato dall'Ateneo all'Istituto scolastico in unica soluzione al termine dei tirocini attivati a mezzo di bonifico bancario alle coordinate bancarie indicate dall'Istituto Scolastico al momento della sottoscrizione della presente convenzione, Allegato A.
3. Ogni modifica delle coordinate indicate dovrà essere comunicata per iscritto all'Ufficio di competenza dell'Ateneo.

Art. 8

1. Relativamente al periodo di tirocinio, l'Ateneo si impegna a garantire la copertura assicurativa del/della tirocinante per i rischi relativi alla responsabilità civile ed agli infortuni, assumendosi pertanto la responsabilità, limitatamente all'attività svolta in relazione al percorso di tirocinio all'interno degli Istituti scolastici ed all'esterno degli stessi durante le visite d'istruzione per le quali è stata data autorizzazione. Il costo della copertura assicurativa per infortuni è posto dall'Ateneo a



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

carico del tirocinante.

2. L'Ateneo garantisce la copertura assicurativa in caso di infortunio sul lavoro o in itinere secondo la normativa di riferimento INAIL.
3. Il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente gli infortuni, nel rispetto dei termini ex lege previsti, agli istituti assicurativi ed al soggetto promotore.

Art. 9

1. Le Parti dichiarano di essere titolari autonomi per i trattamenti dei dati personali rispettivamente effettuati in esecuzione del presente accordo e di trattare tali dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali. Le parti danno, altresì, atto che i dati di cui vengono a conoscenza nell'espletamento della presente convenzione, conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività in oggetto, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003, dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione anche dei dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento 2016/679/UE.". Il riferimento all'Autorizzazione di cui all'art. 10 è: "Autorizzazione della Direzione Regionale per le Entrate della Lombardia prot. n. 2014/136508 del 9 dicembre 2014.

Art. 10

1. La presente convenzione decorre dal momento della firma e ha validità ~~tre~~ **due** anni dalla stipula ed è rinnovabile, previa approvazione degli organi preposti. Nel corso del triennio, in caso di modifiche sostanziali alla normativa vigente che regola la convenzione, le parti potranno modificarne e/o integrarne il contenuto per adeguarlo al dettato normativo
2. Ciascuna delle parti potrà, comunque, recedere mediante preavviso da comunicarsi almeno tre mesi prima mediante PEC o raccomandata A.R.
3. La presente convenzione è redatta in un unico originale in formato digitale ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990.

Art. 11

1. Le convenzioni di tirocinio sono soggette a imposta di bollo (pari a due marche da bollo di 16 € ciascuna) ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, allegato A, Dpr 642/72. Nel caso in cui si tratti di Istituto scolastico statale l'imposta verrà assolta dall'Ateneo (art. 8 del Dpr 642/72.) in tutti gli altri casi deve essere assolta dall'istituto ospitante.
2. Con autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia – sez. stacc. di Varese – prot. n. 4911 del 11/06/1999, integrato e sostituito dal prot.2014/136508 del 09/12/2014 l'università dell'Insubria è autorizzata ad assolvere in modo virtuale l'imposta di bollo
3. La registrazione è prevista in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 131/1986 e degli artt. 2 e 4 dell'Allegato Tariffa Parte II al citato Decreto.

Art. 12

1. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione a quanto disciplinato dalla presente Convenzione, sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Varese.

Il Dirigente Scolastico

Maria Beatrice Murdaca

firmato digitalmente ai sensi del D.L.vo 82/2005 aggiornato al D.L.vo 217/2017, art. 1, comma 1, lettera s.